

Ordinanza del tribunale di Livorno del 4 febbraio 2009

REATI E PENE – CIRCOSTANZA AGGRAVANTI COMUNI – FATTO COMMESSO DA SOGGETTO CHE SI TROVI ILLEGALMENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE.

Norme impugnate: Art. 61, comma 1, n. 11-bis c.p.

Parametri costituzionali: artt. 3, 13, 25 e 27 Cost.

Il Tribunale di Livorno, nel corso di un procedimento penale a carico di un cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno, con ordinanza del 4 febbraio 2009, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 1, n. 11-bis, del codice penale nella parte in cui prevede che il reato è da considerarsi aggravato *se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale*.

La disposizione censurata, introdotta dal decreto-legge n. 92 del 2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), in tema di circostanze aggravanti comuni, è stata modificata dalla legge di conversione n. 125 del 2008, che, lasciando immutata la sostanza, ha provveduto a specificare che la fattispecie rimane integrata qualora il *colpevole* di un qualsiasi reato *abbia commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale*.

A giudizio del remittente l'aggravante in questione prescinde da qualsiasi collegamento alla gravità del reato ed alla pericolosità dell'autore, come desumibile dalla condotta, in violazione dei principi costituzionali invocati poiché viene differenziata la misura della pena non in considerazione della qualità dell'azione bensì sulla base della circostanza che il colpevole abbia commesso il reato mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale, tanto che la medesima condotta criminale è punita diversamente se commessa da un clandestino o da un soggetto regolarmente presente nel territorio italiano. Sarebbe violato anche il principio di ragionevolezza, per l'applicabilità di tale circostanza aggravante a seguito dell'inottemperanza alla disciplina amministrativa dell'immigrazione, a prescindere dalla valutazione del giudice della pericolosità sociale.